



## **COMUNE DI NAVE SAN ROCCO**

### **(Provincia di Trento)**

Nave San Rocco, il 24.08.2010

Protocollo numero 4464/I.8.2

## **DECRETO DEL SINDACO**

### **numero 2 dd. 24 agosto 2010**

**OGGETTO:** L.R. 22 dicembre 2004, n. 7. Delega di funzioni gestionali al Segretario comunale dott.ssa Claudia Visani.

Il giorno ventiquattro agosto duemiladieci alle ore dodici nel Municipio, visti gli atti di ufficio, il SINDACO pro tempore,

**EMANA**

il decreto in oggetto.

Il Sindaco  
- Ugo Garzetti -

---

## IL SINDACO

Preso atto che in data 30 gennaio 2005 è entrata in vigore la Legge Regionale 22 dicembre 2004, n. 7 recante "Riforma dell'ordinamento delle autonomie locali" che ridisegna un nuovo equilibrio nei rapporti tra organi politici e struttura burocratica. L'articolo 36 comma 1 del DPRReg. 01.02.2005 n. 2/L attribuisce ai dirigenti la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa del Comune, al comma 2 precisa che l'ambito di competenza dei dirigenti è definito da una delibera della Giunta che individua gli atti devoluti agli organi burocratici mentre al comma 4 prevede espressamente che per i Comuni privi di figure dirigenziali tutte le disposizioni contenute nell'articolo si riferiscono al Segretario comunale. In tali comuni il regolamento organico del personale può prevedere l'attribuzione di alcune delle funzioni dirigenziali a dipendenti inquadrati in qualifiche funzionali non inferiori alla sesta; il regolamento organico di questo comune disciplina la materia al titolo XX;

Visto in particolare l'art. 4, comma 1, del D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L (T.U. delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni) il quale stabilisce che *"sono in ogni caso riservate al sindaco le funzioni di natura gestionale ad esso attribuite dalla vigente legislazione, con facoltà dello stesso di delegarle agli assessori, ai dirigenti o ai responsabili dei servizi individuati secondo il regolamento di organizzazione"*;

Osservato che la disposizione di cui sopra fa rivivere tutte le norme di livello legislativo statali, regionali e provinciali che attribuiscono al sindaco la competenza ad adottare atti amministrativi gestionali;

Dato atto che la nuova normativa regionale sopprime tutte le disposizioni comunali (statuto, regolamenti, atti ricognitivi di Giunta) in contrasto con la medesima;

Richiamata in proposito la deliberazione della Giunta Comunale numero 54 di data 17 maggio 2005, dichiarata immediatamente eseguibile, confermata nei contenuti con deliberazione numero 11 di data 23 gennaio 2007, dichiarata immediatamente eseguibile, esecutiva, con la quale è stata operata la devoluzione degli atti di competenza del segretario comunale e sono stati individuati gli atti di natura gestione attribuiti al personale dipendente in attuazione dell'articolo 36 commi 1, e 2 DPRReg 1/02/2005 n. 2/L.;

Ricordato che il giorno 16 maggio 2010 si sono svolte per il Comune di Nave San Rocco le elezioni del nuovo Sindaco e del nuovo Consiglio comunale e che le precedenti deleghe sono da considerarsi decadute fatta salva la disposizione dell'articolo 241 del regolamento organico del personale che prevede espressamente che il Sindaco, entro 180 giorni dalla propria elezione, provvede ad attribuire gli incarichi di direzione e l'attribuzione di funzioni dirigenziali, la cui durata alla scadenza si intende prorogata fino a nuovo incarico;

Richiamato l'articolo 30 dello statuto del Comune di Nave San Rocco, che attribuisce alla competenza del Sindaco gli atti di natura tecnico gestionale a lui espressamente rimessi dalla legislazione vigente e, qualora non espressamente vietato dalla legge, la competenza a:

- a. rilasciare le autorizzazioni;
- b. adottare le ordinanze;
- c. stipulare gli accordi ed i contratti;
- d. adottare gli ordini di servizio nei confronti del Segretario comunale;
- e. adottare gli ulteriori atti di natura tecnico gestionale ad esso espressamente riservati dai regolamenti.

Prevede il comma 2 dell'articolo 30 dello statuto che gli atti attribuiti al Sindaco in qualità di capo dell'Amministrazione possono essere delegati ad Assessori, al Segretario comunale, a Funzionari o soggetti contrattualmente qualificati, mediante apposito atto specificante la durata ed i limiti della delega;

Visti:

- il DPRReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, che approva il testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei comuni della regione autonoma Trentino - Alto Adige;
- il DPRReg. 1 febbraio 2005 n. 2/L, che approva il testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento del personale dei comuni della regione autonoma Trentino - Alto Adige;
- il DPRReg. 28 maggio 1999 n. 4/L modificato dal DPRReg 1 febbraio 2005 n. 4/L, che approva il testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento contabile e finanziario nei comuni della regione autonoma Trentino - Alto Adige;

Tenuto conto delle esigenze di speditezza e celerità dei procedimenti amministrativi e del più complessivo buon funzionamento dell'apparato burocratico comunale, in vista del soddisfacimento degli interessi della popolazione;

Considerato che il precedente assetto delle competenze ha dato buoni risultati e che pertanto vi sono ragioni di efficienza ed efficacia a favore dell'esercizio del potere di delega delle funzioni ora spettanti al Sindaco, nei casi previsti dalla normativa sotto specificata, con l'attribuzione di alcune delle funzioni in capo al segretario comunale;

Ritenuto inoltre di delegare, in caso di assenza della Segretario comunale, in linea generale il soggetto incaricato della supplenza o temporanea reggenza della sede segretariale, ai sensi dell'art. 65 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 2/L. Nel

Il Sindaco  
- Ugo Garzetti -

---

caso in cui la Segretario comunale non possa sottoscrivere un contratto poiché vi svolge funzioni di ufficiale rogante il contratto è sottoscritto dal responsabile dell'ufficio cui è assegnato il relativo procedimento o dal funzionario di categoria più elevata assegnato all'Ufficio stesso, purché non inferiore alla categoria C evoluto. La competenza è attribuita al collaboratore amministrativo dell'Ufficio demografico nei casi di assenza o impedimento di detti funzionari o nei casi in cui le competenze alla trattazione degli atti non siano attribuibili agli altri Uffici del comune.

## **DECRETA**

1. le funzioni di natura gestionale previste dalle sotto specificate norme di legge e per gli atti espressamente indicati, sono delegate, con decorrenza immediata, alla segretario comunale del Comune di Nave San Rocco Dott.ssa Claudia Visani;
2. la segretario comunale dovrà attenersi, nell'esercizio delle funzioni delegate, alle direttive che saranno impartite alla medesima;
3. in assenza della dott.ssa Claudia Visani le funzioni attribuite con il presente atto sono esercitate dal soggetto incaricato della supplenza o temporanea reggenza della sede segretariale, ai sensi dell'art. 65 del D.P.Reg. 01.02.2005, n. 2/L e ss.mm.. Nel caso in cui la Segretario comunale non possa sottoscrivere un contratto poiché vi svolge funzioni di ufficiale rogante il contratto è sottoscritto dal responsabile dell'ufficio cui è assegnato il relativo procedimento o dal funzionario di categoria più elevata assegnato all'Ufficio stesso, purché non inferiore alla categoria C evoluto. La competenza è attribuita al collaboratore amministrativo dell'Ufficio demografico nei casi di assenza o impedimento di detti funzionari o nei casi in cui le competenze alla trattazione degli atti non siano attribuibili agli altri Uffici del comune;
4. la segretario comunale è delegata anche all'esercizio di competenze attribuite al Sindaco da leggi statali, regionali e provinciali e non ricomprese nell'elenco sotto indicato e viene esercitata relativamente ai compiti affidati e per il conseguimento degli obiettivi indicati negli atti di indirizzo del bilancio, nei limiti dei rispettivi stanziamenti e con il rispetto dei criteri e delle priorità date qualora i rispettivi atti abbiano natura gestionale. La competenza in questi casi è estesa alla sottoscrizione degli atti a rilevanza esterna.

### **Atti e norme di legge oggetto della presente delega:**

- a L.P. 19 febbraio 1993, n. 6 in materia di espropriazione per pubblica utilità di iniziativa del comune di Nave San Rocco. Sono comprese nella presente delega le autorizzazioni di accesso alla proprietà privata, la sottoscrizione degli atti a rilevanza esterna attribuiti alla competenza del

sindaco relativi a procedimenti di espropriazione della proprietà o di altri diritti reali relativi ad immobili, alla costituzione coattiva di servitù;

- b L.P. 19 luglio 1990 n. 23 e ss.mm., disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento - Ip 03 gennaio 1993 n. 26 e ss.mm., recante norme in materia di lavori pubblici in materia di lavori pubblici di interesse provinciale - D. lgs 12 aprile 2006 n. 163, codice dei contratti. È compresa nella presente delega la sottoscrizione, in rappresentanza dell'Amministrazione, dei contratti in cui l'amministrazione è parte contraente in qualunque forma siano perfezionati. Gli atti a rilevanza esterna inerenti la gestione dei contratti.
  - c DPR 1 febbraio 2005 N. 2/l - modificato con DPreg 11 maggio 2010 n. 8/L, testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento del personale dei comuni della Regione Autonoma Trentino Alto Adige. Sono comprese nella presente delega la sottoscrizione degli atti di gestione del personale con particolare riferimento agli atti inerenti i procedimenti di assunzione, la sottoscrizione dei contratti di lavoro, la gestione del rapporto di lavoro, nei limiti di quanto stabilito nel regolamento organico del personale e negli atti di indirizzo della giunta comunale;
  - d la sottoscrizione delle convenzioni urbanistiche di cui alla Ip 05 settembre 1991 n. 22 e ss.mm. e della Ip 04 marzo 2008 n. 1 e ss.mm.;
  - e la sottoscrizione delle concessioni cimiteriali di cui al DPR 10 settembre 1990 n. 285 e al regolamento di polizia mortuaria;
  - f il rilascio delle autorizzazioni ai fini acustici, allo svolgimento di manifestazione di carattere temporaneo, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera h), della legge n. 447 del 1995, nonché dell'articolo 11, comma 2, del d.p.g.p. 26 novembre 1998, n. 38-110/leg. e s.m.;
  - g la sottoscrizione delle autorizzazioni alla somministrazione temporanea di alimenti e bevande previste dalla L.P. 14.07.2000, n. 9 in materia di pubblici esercizi;
5. la durata delle deleghe conferite con il presente decreto è stabilita nel mandato amministrativo e si intende prorogata fino al conferimento di nuova delega, per una durata massima di 180 giorni, salvo revoca anticipata. Qualsiasi modifica, attribuzione, o revoca delle deleghe deve avvenire con atto scritto;
6. dispone l'invio di copia del presente decreto:
- alla dott.ssa Claudia Visani;
  - all'Ufficio di ragioneria per la conservazione nel fascicolo personale.